

ESTENSIONE ALLA PROVINCIA DEL CARNARO DELLA LEGISLAZIONE SANITARIA VIGENTE NEL REGNO

Regio Decreto 16 agosto 1926 n. 1914
(G.U. 23 novembre 1926 n. 270)

Art. 1

Nella città di Fiume e nel relativo territorio, annesso al Regno in virtù del regio decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, sono pubblicati ed estesi, con le modificazioni e con le norme di carattere transitorio contenute nei successivi articoli:

(omissis)

la legge 31 marzo 1912, n. 298 (escluse le disposizioni transitorie), sull'esercizio dell'odontoiatria;

(omissis)

Art. 2

I dentisti, autorizzati ad esercitare l'odontoiatria dal ministero dell'interno di Budapest o dal governo dello Stato libero di Fiume sino all'annessione all'Italia, possono continuare l'esercizio professionale soltanto nella città di Fiume e territorio annesso, purchè abbiano la cittadinanza italiana o la ottengano in virtù dei trattati internazionali o delle leggi concernenti l'acquisto della cittadinanza.

Art. 3

I diplomi per l'esercizio delle professioni di medico-chirurgo, veterinario, farmacista e levatrice conseguiti, fino alla data dell'annessione di Fiume da persone che acquistano la cittadinanza italiana ai sensi dei trattati internazionali e delle altre leggi e decreti concernenti l'acquisto della cittadinanza italiana, in un istituto debitamente autorizzato dal cessato regno d'Ungheria e, se conseguiti in istituti di altri Stati confermati (nostrificati) dall'Ungheria fino alla stessa data, sono equipollenti ai diplomi professionali rilasciati dagli istituti del Regno.

Art. 4 e segg.

(omissis)